



COMUNE DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 179 del 20/04/2012

OGGETTO: POTENZIAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA. INDIVIDUAZIONE NUOVE SEDI EX ART. 11 D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di aprile alle ore 15.30, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	Sì		
Assessori:	1. Giampaolo Arduini	Sì	2. Vladimiro Placidi	Sì
	3. Marco Fanfani	Sì	4. Roberto Riga	Sì
	5. Pietro Di Stefano	Sì	6. Silvana Giangiuliani	Sì
	7. Alfredo Moroni	No	8. Vincenzo Rivera	Sì
	9. Stefania Pezzopane	Sì	10. Fabio Pelini	No

***Totale presenti* 9**

***Totale assenti* 2**

Partecipa il Segretario Generale dott. Avv. Carlo Pirozzolo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



COMUNE DELL'AQUILA

LA GIUNTA

PREMESSO

- Che con Legge 2 aprile 1968, n. 475 smi, sono state fissate le principali disposizioni concernenti il servizio farmaceutico, con specifico riguardo alle autorizzazioni al relativo esercizio ed agli adempimenti di competenza dell'Amministrazione Locale;

ATTESO

- Che a norma dell'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, sono state apportate importanti modificazioni alla disciplina previgente, con l'obiettivo di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, in possesso dei requisiti di legge, nonché per favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche, garantendo nel contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio in questione;
- Che in particolare in base all'art. 1, comma 2, della menzionata Legge n. 475/1968, come modificato dal citato art. 11, *"Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che ci sia una farmacia ogni 3.300 abitanti"*;
- Che a norma del successivo comma 3, nel nuovo testo, *"La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso"*;

ATTESO INOLTRE

- Che ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, lett. b) dell'art. 11, con il quale è stato introdotto l'art. 1-bis alla Legge n. 475/68, *"In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:*
 - a) *nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;*
 - b) *nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri"*;
- Che a norma del comma 10 del ridetto art. 11, *"Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede"*;

ATTESO ANCORA

- Che in base al successivo art. 2, comma 1, della Legge n. 475/68, come modificato, ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1 e che al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, l'Ente Locale, sentiti l'Azienda Sanitaria Locale e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per



COMUNE DELL'AQUILA

territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, onde assicurarne un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità al servizio anche da parte dei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

- Che a norma del comma 2, il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;

ATTESO INFINE

- Che ai sensi del comma 2, dell'art. 11, del citato D.L. n. 1/2012, *"Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;
- Che a norma del successivo comma 3, *"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. ... Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti..."*;

CONSIDERATO

- Che a cagione degli eventi sismici dell'aprile 2009, 10 delle originarie sedi farmaceutiche, delle quali 7 ubicate nel centro storico, sono risultate inagibili, con conseguente necessità di autorizzare, con apposite ordinanze sindacali, la realizzazione del servizio presso sedi temporanee appositamente individuate coinvolgendo le autorità interessate, onde assicurare la distribuzione dei farmaci in ambito comunale;

DATO ATTO

- Che in particolare con Ordinanza sindacale in data odierna, si è provveduto a disporre, in deroga alla vigente pianta organica e sino al 31 dicembre 2012, scadenza del periodo di verifica del numero delle sedi farmaceutiche istituibili alla luce delle previsioni di cui al ridetto D.L. n. 1/2012, la proroga dell'utilizzo degli spazi in cui le farmacie operanti alla data del sisma sono state temporaneamente localizzate in conseguenza del sisma, anche allestendo apposite strutture mobili, onde continuare ad assicurare la capillare erogazione del servizio in argomento e precisamente:

○ Sede Dr. Giuseppe Pulcini

S. Sisto

○ Sede Dr.ssa Annalisa Fanini

P.zza Battaglione Alpini

○ Sede Dr.ssa Giuseppina Fabioneri

L'Aquilone



COMUNE DELL'AQUILA

○ Sede Dr. Piergiovanni Battibocca

S. Antonio

○ Sede Dr.ssa Patrizia Sericchi

Bazzano "Lo Shaly"

- Che con il medesimo provvedimento si è inoltre proceduto ad autorizzare la allocazione temporanea sino al 31 dicembre 2012 della sede della Farmacia del Duomo, del Dr. Antonio Marulli, in apposito locale sito in zona adiacente al Cimitero Monumentale cittadino, all'interno dell'immobile commerciale contiguo allo spazio aperto precedentemente occupato con container, nonché la allocazione temporanea, parimenti sino al 31 dicembre 2012, del container adibito a sede Farmaceutica della AFM SpA di Viale della Croce Rossa nel piazzale antistante il supermercato Carrefour (ex GS) di Via Vicentini, all'interno della pianta organica di appartenenza;

VERIFICATO

- Che sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri dettati dal sopracitato art. 11 del D.L. n. 1/2012, prevedenti una farmacia ogni 3.300 abitanti, appare possibile prevedere l'apertura di quattro nuove sedi farmaceutiche, individuandone l'ubicazione per zone, come chiarito dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, con apposito parere reso in data 21 marzo 2012;

RIPORTATO

- Che allo scopo di ottemperare alle previsioni normative in premessa negli stretti tempi richiesti, con proprio provvedimento dello scorso 2 aprile, il Sindaco ha disposto il conferimento, in favore dall'Avv. Carlo Pirozzolo, nella veste di Segretario Generale di questo Ente Locale, di specifico incarico relativo all'espletamento del procedimento finalizzato alla istituzione delle nuove sedi farmaceutiche di cui in premessa, dando atto nel contempo che il Dr. Fabrizio Giannangeli, Direttore dell'Istituzione CSA, potesse coadiuvarne la complessa attività per gli aspetti di competenza;

RIPORTATO INOLTRE

- Che con nota prot. n. 0022269/06.04.2012 a firma dell'Assessore alla Sanità Dr. Roberto Riga, si è provveduto a fissare per lo scorso 12 aprile specifico incontro alla presenza del Servizio Farmaceutico Territoriale della locale ASL e dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti, alla quale è intervenuta altresì la Dr.ssa Stefania Melena, Dirigente del Servizio



COMUNE DELL'AQUILA

Farmaceutico Regionale, onde ottemperare a quanto all'uopo previsto dall'art. 2 della citata Legge n. 475/68, nella sua attuale stesura;

- Che con nota prot. n. 541/ICSA/18.04.2012, si è provveduto a fissare per la mattinata di oggi ulteriore incontro in tal senso;

PRESO ATTO

- Del parere positivo espresso in occasione dei lavori in data odierna sia dal Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL che dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti, i cui rispettivi rappresentanti hanno provveduto a sottoscrivere la planimetria in atti recante, oltre alle sedi farmaceutiche preesistenti, le ulteriori quattro di nuova istituzione;

RILEVATO

- Che all'esito di quanto emerso in occasione di detti incontri, nonché alla luce della ineludibile esigenza di continuare ad assicurare una sempre maggiore accessibilità da parte dell'utenza al servizio farmaceutico, in linea con la ratio legis e sia pur vigendo la peculiare situazione emergenziale delineatasi post sisma, risulta necessario identificare le seguenti zone, nell'ambito delle quali istituire le quattro nuove sedi farmaceutiche di seguito specificate, considerando in particolare le aree di cui al progetto CASE ed ai MAP, nell'ambito delle quali è possibile riscontrare una elevata e persistente concentrazione di popolazione:
 - Sassa
 - Bazzano
 - Pettino/Cansatessa
 - Tempera

DATO ATTO AL RIGUARDO

- Che la individuazione delle aree in questione, meglio descritte nella scheda allegata sub numero 5), è stata condotta sia sulla scorta della popolazione residente negli ambiti



COMUNE DELL'AQUILA

individuati, che avendo riguardo all'incremento demografico concentratosi in determinate zone comunali, nonché considerando infine ulteriori fattori quali l'affluenza veicolare, nonché la insistenza di centri commerciali, presidi sanitari ed uffici pubblici, come rilocalizzati post sisma;

RILEVATO INOLTRE

- Che appare opportuno manifestare sin da ora la volontà di questa Amministrazione Comunale di esercitare il diritto di prelazione in ordine alla ulteriore sede farmaceutica spettante ex art. 11, comma 10, del D.L. n. 1/2012, istituibile dalla Regione ai sensi dell'art. 1-bis della Legge n. 475/68, così come introdotto dall'art. 1, lett. b), dello stesso D.L. n. 1/2012;

ACQUISITA

- Lo scorso 17 aprile, la nota prot.n. RA/86114, con la quale il Servizio di Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Regione Abruzzo, nel comunicare l'avvio del procedimento relativo alla istituzione delle sedi farmaceutiche alla luce delle previsioni normative in premessa, ha descritto la documentazione da allegare alla richiesta deliberazione di Giunta Comunale;

EVIDENZIATO NUOVAMENTE

- Che il mutato assetto socio-demografico-territoriale è stato posto alla base delle valutazioni prodromiche alla individuazione delle aree ove collocare le nuove farmacie, con particolare attenzione alle località presso le quali sono stati ubicati gli insediamenti di cui al progetto CASE ed ai MAP maggiormente abitati e considerando altresì le zone meno densamente popolate ovvero site in località distanti dall'originario impianto cittadino;

SOTTOLINEATA

- La rilevanza strategica di una capillare distribuzione delle sedi farmaceutiche in premessa, ancor più alla luce della persistente emergenza connessa agli eventi sismici, attesa la necessità di assicurare la più ampia diffusione del servizio in questione presso l'utenza destinataria, portatrice di bisogni complessi;



COMUNE DELL'AQUILA

DATO ATTO INFINE

- Che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, attesa la sua natura di atto di indirizzo;

RITENUTO

- Per le ragioni in premessa ed in particolare alla luce della ineludibile esigenza di continuare ad assicurare una sempre maggiore accessibilità da parte dell'utenza al servizio farmaceutico, di prevedere la istituzione di quattro nuove sedi farmaceutiche nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila, ai sensi di quanto all'uopo previsto dalla Legge n. 475/68, così come modificata dalla Legge n. 27/2012;
- Di individuare per l'effetto le seguenti aree comunali, riportate negli elaborati tecnici in allegato ed appositamente numerate, nell'ambito delle quali localizzare le sedi farmaceutiche in menzione, considerando in particolare i nuovi insediamenti di cui al progetto CASE ed ai MAP, presso i quali è stata riscontrata una elevata e persistente concentrazione di popolazione, oltre ad un considerevole flusso di utenza:
 - Sassa – n. 19
 - Bazzano – n. 20
 - Pettino/Cansatessa – n. 21
 - Tempera – n. 22
- Di manifestare sin da ora la volontà di questa Amministrazione Comunale di esercitare il diritto di prelazione in ordine alla ulteriore sede farmaceutica spettante ex art. 11, comma 10, del D.L. n. 1/2012, istituibile dalla Regione ai sensi dell'art. 1-bis della Legge n. 475/68, così come introdotto dall'art. 1, lett. b), dello stesso D.L. n. 1/2012;
- Di approvare la documentazione allegata alla presente deliberazione in modo da costituirne parte integrante e sostanziale sub numeri da 1) a 5), come richiesta dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. RA/86114;



COMUNE DELL'AQUILA

- Di dare atto in merito che restano confermate sino al 31 dicembre 2012 le ulteriori collocazioni temporanee delle sedi farmaceutiche di cui alla Ordinanza sindacale in data odierna;

VISTI

- La Legge n. 27/2012;
- La Legge n. 475/1968;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 smi;
- La Ordinanza sindacale in data odierna;
- Il provvedimento del sindaco in data 2 aprile 2012;
- Il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in data 21 marzo 2012;
- La nota del Servizio di Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Regione Abruzzo prot.n. RA/86114;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 20.04.2012;

Visto il parere di regolarità contabile espresso in data 20.04.2012;

resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come da scheda allegata;

Con voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

- Di prevedere, alla luce della ineludibile esigenza di continuare ad assicurare una sempre maggiore accessibilità da parte dell'utenza al servizio farmaceutico, la istituzione di quattro nuove sedi farmaceutiche nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila, ai sensi di quanto all'uopo previsto dalla Legge n. 475/68, così come modificata dalla Legge n. 27/2012;
- Di individuare per l'effetto le seguenti aree comunali, riportate negli elaborati tecnici in allegato ed appositamente numerate, nell'ambito delle quali localizzare le sedi farmaceutiche in menzione, considerando in particolare i nuovi insediamenti di cui al progetto CASE ed ai MAP, presso i quali è stata riscontrata una elevata e persistente concentrazione di popolazione, oltre ad un considerevole flusso di utenza:



COMUNE DELL'AQUILA

- Bazzano – n. 20
- Pettino/Cansatessa – n. 21
- Tempera – n. 22
- Di manifestare sin da ora la volontà di questa Amministrazione Comunale di esercitare il diritto di prelazione in ordine alla ulteriore sede farmaceutica spettante ex art. 11, comma 10, del D.L. n. 1/2012, istituibile dalla Regione ai sensi dell'art. 1-bis della Legge n. 475/68, così come introdotto dall'art. 1, lett. b), dello stesso D.L. n. 1/2012;
- Di approvare la documentazione allegata alla presente deliberazione in modo da costituirne parte integrante e sostanziale sub numeri da 1) a 5), come richiesta dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. RA/86114;
- Di dare atto in merito che restano confermate sino al 31 dicembre 2012 le ulteriori collocazioni temporanee delle sedi farmaceutiche di cui alla Ordinanza sindacale in data odierna;
- Di dare atto infine che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, attesa la sua natura di atto di indirizzo;
- Di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale, all'Assessorato alla Sanità ed all'Istituzione CSA per quanto di rispettiva competenza, nonché al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Regione Abruzzo, per gli adempimenti di cui al comma 3, dell'art. 11, della Legge n. 27/2012.

Successivamente

LA GIUNTA

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE
on. Massimo Calente

COLLAZIONATA: Il Responsabile

Soler.



COMUNE DELL'AQUILA

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 20-04-2012

Oggetto: Potenziamento servizio distribuzione farmaceutica. Individuazione nuove sedi ex art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni con Legge 24 marzo 2012, n. 27.

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, TUEL

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

Li 20-04-2012

Il Responsabile del Servizio

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Il Sagn. Gen. Av. Carlo
Pirazzolo

Il Dirigente competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica favorevole ha dichiarato che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o di altro che esula, pertanto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità contabile non è richiesto.

Li _____

20/04/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio economico e finanziario